REGOLAMENTO (CEE) N. 2571/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1969
relativo alle riduzioni applicabili in Italia ai prezzi della barbabietola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2497/69 della Commissione, del 12 dicembre 1969, relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola (3), ha stabilito le maggiorazioni e riduzioni stesse valide in tutta la Comunità per le barbabietole con un tenore di saccarosio superiore al 14,5 % ; che in conseguenza della differenza tra il valore industriale delle barbabietole prodotte in Italia e quello delle barbabietole prodotte nel Nord della Comunità, le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia sono state fissate ad un livello inferiore a quello valido nelle altre regioni della Comunità ;

considerando che le caratteristiche di qualità delle barbabietole italiane e il loro valore industriale rendono necessaria la determinazione delle riduzioni applicabili alle barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 % ; che tali riduzioni supplementari non sono state fissate da accordi interprofessionali ; che dette riduzioni devono essere fissate tenendo conto in particolare del valore industriale delle barbabietole gia menzionate ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In Italia il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è diminuito al massimo dello 0,75 % per i tenori inferiori al 14,5 %.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla campagna saccarifera 1970/1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 316 del 17. 12. 1969, pag. 15.